

COMUNICAZIONE DELL'INCREMENTO DEL VALORE DELLE RIMANENZE FINALI DI MAGAZZINO NEL SETTORE TESSILE, DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI

(Credito d'imposta art. 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

L'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, riconosce un credito d'imposta (di seguito, "credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino") in misura pari al 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Il credito d'imposta è riconosciuto sull'aumento delle rimanenze di magazzino limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020) e a quello in corso al 31 dicembre 2021. Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

Il richiamato articolo 48-bis prevede al comma 4 che i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per la fruizione del credito d'imposta nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e per il rispetto dei previsti limiti di spesa pari a 95 milioni di euro per l'anno 2021 e 150 milioni di euro per l'anno 2022 e le ulteriori disposizioni per l'attuazione del medesimo articolo 48-bis.

Pertanto, il presente modello deve essere utilizzato per comunicare all'Agenzia delle entrate l'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino rispetto alla media del triennio precedente che dà diritto al credito d'imposta, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile dello stesso, in proporzione alle risorse disponibili.

Soggetti interessati alla presentazione della comunicazione

Il credito d'imposta è riconosciuto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori).

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021 sono stabiliti i criteri per l'individuazione dei settori economici ammissibili al credito d'imposta.

Come si presenta

La comunicazione deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello, direttamente dal beneficiario o tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.

A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Dove trovare il modello

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Termini di presentazione	<p>La comunicazione è presentata nei termini che saranno definiti con successivo provvedimento, una volta intervenuta l'autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.</p> <p>Comunicazioni correttive Qualora si intenda sostituire una comunicazione precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova comunicazione; l'ultima comunicazione trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.</p>
COME SI COMPILA Beneficiario	<p>Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.).</p>
Rappresentante firmatario della comunicazione	<p>Nel riquadro va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica"; • se il beneficiario è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".
Valore delle rimanenze finali di magazzino e credito d'imposta	<p>"Codice attività" In questo campo va indicato il codice, desunto dalla classificazione ATECO 2007, corrispondente all'attività (prevalente o non prevalente) dei settori tessile, moda e accessori nell'ambito della quale operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta. In presenza di più attività, va indicato il codice corrispondente all'attività, tra queste, prevalente. Il codice attività da indicare nel presente campo deve essere uno di quelli elencati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 luglio 2021, pena lo scarto della comunicazione.</p> <p>"Data inizio periodo d'imposta" e "Data fine periodo d'imposta" In questi campi, riservati ai soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono essere indicate le date di inizio e di fine del periodo d'imposta di spettanza del beneficio.</p> <p>"Rimanenze finali di magazzino" In questo campo va indicato il valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR registrato nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio.</p> <p>"Media del valore delle rimanenze finali di magazzino" In questo campo va indicata la media del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92, comma 1, del TUIR registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.</p> <p>"Credito d'imposta" In questo campo deve essere indicato (arrotondato all'unità di euro) il 30 per cento della differenza tra l'importo indicato nel campo "rimanenze finali di magazzino" e l'importo indicato nel campo "Media del valore delle rimanenze finali di magazzino".</p>
	<p>ATTENZIONE I soggetti che non hanno ancora chiuso il periodo d'imposta di spettanza del beneficio alla data di presentazione della comunicazione devono comunque procedere con il calcolo e l'indicazione del credito d'imposta spettante, sulla base delle rimanenze finali che si prevede di registrare per tale periodo d'imposta, al fine di ottenere il riconoscimento del beneficio. In tal caso, il credito d'imposta sarà comunque utilizzabile nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.</p>
Rinuncia	<p>Se il beneficiario, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al credito comunicato può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello, barrando la relativa casella.</p>

In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario e dell'eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'impegno alla presentazione telematica). La rinuncia riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta e può essere trasmessa nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il beneficiario o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

**Impegno alla
presentazione telematica**

In questo riquadro il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e la firma.

**Dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi
dell'art. 47 del DPR
n. 445/2000**

**(da rendere per gli aiuti
ricevuti nell'ambito
delle Sezioni 3.1 e 3.12
del Temporary Framework)**

Il soggetto richiedente il credito d'imposta o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 del Temporary Framework. Per gli aiuti diversi dal presente credito per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (trattasi degli aiuti elencati nel **quadro A** per i quali è barrata la casella "Sez. 3.12"), la dichiarazione sostitutiva ha ad oggetto, altresì, il rispetto delle condizioni previste dalla predetta Sezione 3.12.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla predetta Sezione 3.1, occorre tenere conto del credito d'imposta richiesto con la presente comunicazione e delle misure fiscali elencate nel quadro A (per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1"), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito della citata Sezione 3.1, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione "Altri aiuti" del quadro A, riportando, con particolare riferimento agli altri aiuti fiscali ed erariali istituiti dopo l'approvazione della presente comunicazione che richiamano i commi da 14 a 17 dell'articolo 1 del Decreto 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva.

Nel caso in cui le misure agevolative siano disciplinate da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel quadro A.

In particolare, nel campo "Tipo norma" occorre indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - Decreto Legge
- 2 - Decreto Legislativo
- 3 - Legge
- 4 - Legge Regionale/Provinciale
- 5 - Decreto del Presidente della Repubblica.

Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali da considerare ai fini della compilazione del **rigo "Altri aiuti ricevuti nell'ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)"** occorre tenere conto, ad esempio, della misura di cui all'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" e della misura di cui all'articolo 136-bis del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, "Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole".

Se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione 3.1 del Temporary Framework) determini il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 del punto B), riportando nel campo "Minor importo richiesto" l'importo ridotto del credito che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla predetta Sezione 3.12, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel **quadro A** (per le quali è barrata la casella "Sez. 3.12"), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito della citata Sezione 3.12, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione "Altri aiuti" del quadro A come sopra descritto.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali vigenti fino al 27 gennaio 2021 e per quelli introdotti a partire dal 28 gennaio 2021 rileva, in conformità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, la data di efficacia di ogni singola norma agevolativa come riportate nella tabella di cui sotto.

In caso di superamento dei predetti massimali, occorre dichiarare tale situazione barrando le apposite caselle e indicando l'importo eccedente nel riquadro **“Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”**.

Per la definizione di impresa in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis) del paragrafo 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f) del paragrafo 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.

Con riferimento ai punti E), F), G) e H) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura va indicato il periodo ammissibile. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente comunicazione.

Il beneficiario delle misure è tenuto a individuare il periodo ammissibile sulla base della conoscenza dell'andamento della propria impresa, in modo che gli aiuti possano coprire i costi fissi non coperti sostenuti in tale periodo (in misura non superiore al 70% o al 90% a seconda della dimensione dell'impresa) e sempre che, nel periodo individuato come ammissibile, abbia subito un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Si ricorda che gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi non coperti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework sono considerati ammissibili ove ricorrano le condizioni indicate dalle lettere da a) ad f) del paragrafo 87 della predetta Sezione.

In conformità con quanto previsto dal predetto paragrafo 87, lettera c), per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione. Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno. Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti (nell'allegato 1 alle presenti istruzioni è riportato un esempio di schema per il calcolo dei costi fissi non coperti e per verificare il rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.12).

Con riguardo agli oneri amministrativi ai fini dell'ammissione a tale regime di aiuti viene previsto, in particolare, che essi possono essere concessi sulla base delle perdite previste, mentre l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati o sulla base di conti fiscali. I pagamenti eccedenti l'importo finale dell'aiuto devono essere volontariamente recuperati dal beneficiario, inclusi gli interessi di recupero.

La perdita di fatturato rispetto a quello conseguito nel 2019 e l'identificazione dei costi fissi non coperti nel periodo ammissibile, saranno sottoposti a una prima verifica dall'Agenzia delle entrate sulla base dei dati fiscali, rinvenibili, in particolare:

- dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;
- dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (c.d. LIPE);
- attraverso i flussi dell'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS), per quanto riguarda le spese per il personale dipendente;
- dalle dichiarazioni fiscali.

Qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, va barrata la casella di cui al punto F) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui al punto M) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il **quadro B** per indicare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo. Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro. Se la Dichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario il presente modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework

Il presente riquadro va compilato nel caso in cui il dichiarante abbia ricevuto aiuti di Stato nell'ambito delle Sezioni 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework in misura superiore ai massimali ivi previsti, alla data di efficacia della norma agevolativa. In tal caso, occorre indicare:

- in **colonna 1**, l'importo eccedente i predetti massimali;
- in **colonna 2**, i relativi interessi da recuperare. Gli stessi vanno calcolati sulla base delle indicazioni dettate dal Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. A tal fine, si riporta nella tabella di cui sotto la data di efficacia di ogni singola norma agevolativa elencata nel quadro A;
- in **colonna 3**, la somma degli importi delle colonne 1 e 2.

Nelle colonne successive, con riferimento all'importo di colonna 3, va dichiarato se va scomputato dal massimale previsto dalla Sezione 3.12 del Temporary Framework fino al 27 gennaio 2021 oppure dalle nuove soglie previste dal 28 gennaio 2021 dalle predette Sezioni 3.1 o 3.12, di cui si intende usufruire alle condizioni ivi previste. La misura di cui all'articolo 1-ter del "Decreto 41/2021" è fruibile solo ai sensi della Sezione 3.1 del Temporary Framework in quanto le condizioni di accesso alla medesima sono incompatibili con la Sezione 3.12 del Temporary Framework.

QUADRO C

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Questo quadro va compilato solo se il credito d'imposta richiesto è superiore a euro 150.000.

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.

Elenco soggetti sottoposti alla verifica antimafia

In questo riquadro vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 e nell'art. 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto incaricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

Per ciascuna soggetto per il quale va richiesta la documentazione antimafia va compilato un distinto rigo.

In particolare, nella **casella "Codice qualifica"** va indicato uno dei seguenti codici:

- 1 - Titolare dell'impresa individuale
- 2 - Direttore tecnico
- 3 - Rappresentante legale
- 4 - Componente l'organo di amministrazione
- 5 - Consorziato
- 6 - Socio
- 7 - Socio accomandatario

- 8** - Membro del collegio sindacale, effettivo o supplente
- 9** - Sindaco, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile
- 10** - Soggetto che svolge compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- 11** - Direttore generale
- 12** - Responsabile di sede secondaria oppure di stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente
- 13** - Procuratore, Procuratore speciale.

Si precisa che il codice 2 può essere utilizzato per indicare anche il Responsabile tecnico e il Preposto alla Gestione tecnica qualora le attività e i compiti da questi esercitati siano equiparabili alla natura dei compiti e alle attività svolte dal Direttore tecnico.

L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui sopra, deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età. In caso di più familiari conviventi vanno compilati più righe, riportando in ciascuno rigo, oltre al codice fiscale del familiare, il codice fiscale e il codice qualifica dei soggetti di cui sopra. Per familiari conviventi si intende chiunque conviva (purché maggiorenne) con i predetti soggetti.

MISURE ESTESE ALLE NUOVE SOGLIE DELLA SEZIONE 3.1 E DELLA SEZIONE 3.12 DEL TF, CON L'ART. 1, COMMI 13-17, DEL DECRETO 41/2021	DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA BASE GIURIDICA ORIGINARIA
D.L. N. 34 DEL 2020	
Art. 24 - "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"	19/05/2020
Art. 25 - "Contributo a fondo perduto"	19/05/2020
Art. 28 - "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	19/05/2020
Art. 120 - "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"	19/05/2020
Art. 129-bis - "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Campione d'Italia"	19/07/2020
Art. 177 - "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU per il settore turistico" – Esenzione prima rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico e per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni	19/05/2020
D.L. N. 104 DEL 2020	
Art. 78, comma 1 - "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione seconda rata IMU 2020 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili	15/08/2020
Art. 78, comma 3 - "Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo" – esenzione 2021 IMU per immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli	15/08/2020
D.L. N. 137 DEL 2020	
Art. 1 - "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive"	29/10/2020
Art. 1-bis - "Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	09/11/2020
Art. 1-ter - "Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 ad ulteriori attività economiche"	30/11/2020
Art. 8 - "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"	29/10/2020
Art. 8-bis - "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020"	09/11/2020
Art. 9 - "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1"	29/10/2020
Art. 9-bis - "Cancellazione della seconda rata IMU concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2"	09/11/2020
D.L. N. 172 DEL 2020	
Art. 2 - "Contributo a fondo perduto da destinare all'attività dei servizi di ristorazione"	19/12/2020
L. 178 DEL 2020	
Art. 1, comma 599 - "Esenzione prima rata IMU 2021 per gli immobili utilizzati nel settore turistico, per quelli in uso per allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni e per gli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili"	01/01/2021
Art. 1, comma 602 - "Proroga gennaio-aprile 2021 del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per il settore turistico"	01/01/2021
D.L. N. 41 DEL 2021	
Art. 1 - "Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici"	23/03/2021
Art. 1-ter - "Contributo a fondo perduto per le start-up"	22/05/2021
Art. 5 - "Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza da COVID-19"	23/03/2021
Art. 6, comma 5 - "Esonero dalla tariffa speciale del Canone RAI"	23/03/2021
Art. 6-sexies - "Esenzione dal versamento della prima rata dell'imposta municipale propria" – esenzione prima rata IMU per gli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per ottenere il contributo a fondo perduto (commi da 1 a 4)	22/05/2021
D.L. N. 73 DEL 2021	
Art. 1, commi da 1 a 4 - "Contributo a fondo perduto automatico"	26/05/2021
Art. 1, commi da 5 a 15 - "Contributo a fondo perduto per gli operatori stagionali"	26/05/2021
Art. 1, comma 30-bis - "Contributo a fondo perduto per operatori con fatturato superiore a 10 milioni di euro"	25/07/2021
Art. 4, commi da 1 a 2 - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	26/05/2021
Art. 4, comma 2-bis - "Estensione credito d'imposta per canoni di locazione"	25/07/2021

CALCOLO DEI COSTI FISSI NON COPERTI (SEZIONE 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK)

A. VALORE DELLA PRODUZIONE	
1 Ricavi delle vendite e prestazioni	,00
+ Altre forme di indennizzo e misure di sostegno (es. assicurazioni, altre misure di aiuto ¹)	,00
Totale	,00
B. COSTI DELLA PRODUZIONE	
6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
7 Per servizi	,00
8 Per godimento beni di terzi	,00
9 Personale	,00
10 Ammortamenti e svalutazioni	,00
11 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
14 Oneri diversi di gestione	,00
Totale	,00
Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00

CALCOLO DEL RISPETTO DEI COSTI FISSI NON COPERTI DI CUI ALLA SEZIONE 3.12

a. Perdita operativa accertata [A-B] (per costi fissi non coperti)	,00
b. Aiuti potenziali ² [$a \cdot 70/100$ oppure $90/100$ fino a max 10 mln]	,00
c. Aiuti di Stato ricevuti ³ (di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework)	,00

N.B. I valori indicati nello schema di calcolo sono da riferirsi al bilancio o alle dichiarazioni fiscali dell'impresa. Per le imprese che vi sono obbligate al Prospetto di Bilancio Proforma del Conto Economico Certificato relativo al "Periodo Ammissibile" prescelto.

¹ Tra cui rientrano anche le misure di aiuto di Stato approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework (esclusi gli aiuti della Sezione 3.12) o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, le misure di aiuto di Stato per gli stessi costi o il sostegno da altre fonti.

² Il limite massimo concedibile è pari al 70% dei costi fissi non coperti, ovvero i costi fissi sostenuti dai soggetti beneficiari durante il Periodo Ammissibile prescelto e che non siano coperti da utili o da altre fonti, quali a titolo esemplificativo assicurazioni, misure di aiuto approvate dalla Commissione Europea ai sensi del Temporary Framework o ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), TFUE, o coperti da altre fonti, esclusi gli aiuti della Sezione 3.12.

³ Aiuti di Stato a copertura dei costi fissi non coperti autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 3.12. del Temporary Framework di cui l'impresa ha beneficiato.